



COMUNICATO STAMPA

Savona, lì 8 Agosto 2009.

Oggetto: Il WWF Savona invita i Comuni della Provincia a piantare un Albero per ogni neonato residente, in ottemperanza alle normative vigenti.

"In una Regione a vocazione turistica come la Liguria, e' ancora piu' importante osservare la **Legge Nazionale del 29 gennaio 1992, n. 113** e **la Legge Regionale n. 33 del 5 Luglio 1994** che prevedono l' obbligo per il Comune di residenza di **porre a dimora un albero per ogni neonato**, a seguito della registrazione anagrafica.

"In attuazione degli indirizzi definiti nel Piano Forestale Nazionale, i Comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a **porre a dimora un albero nel territorio comunale**.

L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il **luogo esatto dove tale albero è stato piantato**.

Il WWF Savona ha inviato una comunicazione ai comuni della Provincia per verificare se ogni amministrazione ha ottemperato agli obblighi di legge.

Di seguito le due Leggi sopra citate.

WWF Savona

**Il Delegato alla Tutela del Patrimonio Arboreo
Stefano Gatti**

**Il Presidente
Anna Maria Fedi**

**Il Presidente Sezione Regionale
Piombo Marco**

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113
G.U.R.I. 18 febbraio 1992, n. 40

Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

Art. 2

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

Art. 3

1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.

Art. 4

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, *Presidente del*
Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 05 07 1994 LIGURIA

Obbligo per il comune di porre a dimora un albero per ogni neonato residente

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge disciplina i criteri e le modalita' di attuazione della legge 29 gennaio 1992 n. 113 (obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica).

ARTICOLO 2

(Area per la messa a dimora degli alberi)

1. I comuni svolgono per le finalita' di cui all' articolo 1 le aree idonee per la messa a dimora degli alberi. 2. AI fini della presente legge le aree di cui al comma 1 di distinguono in: a) aree per la costituzione di verde urbano o aree per il verde urbano a forte connotazione arborea artificiale; b) aree per la costituzione di nuovi boschi o aree gia' boschive fortemente degradate soggette agli indirizzi normativi dell' assetto vegetazionale del Piano territoriale di coordinamento paesistico. 3. I comuni che non dispongono di aree idonee possono fare ricorso all' utilizzazione mediante concessione di aree appartenenti al demanio dello Stato. 4. Le aree di cui ai commi 1 e 3 non possono comunque essere successivamente destinate a fruizione diversa da quella di verde pubblico.

ARTICOLO 3

(Scelta delle specie arboree)

1. Le specie arboree da porre a dimora nelle aree di cui all' articolo 2 comma 2 lettera a) sono scelte tra quelle elencate nella tabella A allegata alla presente legge; le specie arboree da porre a dimora nelle aree di cui all' articolo 2 comma 2 lettera b) sono scelte tra quelle elencate nell' allegata tabella B. 2. La scelta delle specie arboree elencate nella tabella B deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche stazionali dell' area destinata all' impianto con particolare riferimento alla quota all' esposizione al suolo e alle caratteristiche geobotaniche dell' area- 3. Per la scelta della specie arboree piu' idonee all' ambiente i comuni possono avvalersi della consulenza dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

ARTICOLO 4

(Fornitura delle piante)

1. Gli enti delegati che gestiscono i vivai forestali della Regione di cui all' articolo 23 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale) forniscono gratuitamente ai comuni che ne fanno richiesta gli alberi da porre a dimora e ne curano anche il trasporto a proprie spese. A tal fine

e' autorizzata la produzione delle essenze forestali di cui alla allegata tabella A nei vivai forestali della Regione limitatamente ai presunti fabbisogni per la creazione di aree per il verde urbano. 2. Gli Enti delegati che gestiscono i vivai forestali della Regione devono comunicare entro il 30 giugno di ogni anno a tutti i comuni della provincia territorialmente competente l'elenco delle essenze forestali disponibili presso i vivai forestali della Regione ed entro la stessa data devono comunicare alla regione stessa il numero degli alberi consegnati ad ogni comune. 3. I comuni che assolvono all'obbligo di cui alla legge n. 113/ 92 senza avvalersi delle piante fornite dai vivai forestali della Regione possono accedere soltanto al riparto finanziario di cui all' articolo 7 comma 1 lettera b). A tal fine i comuni entro il 30 giugno di ogni anno presentano alla Regione una dichiarazione attestante il numeri dei nati ed il numero delle piante messe a dimora nell' anno precedente.

ARTICOLO 5

(Procedure di assegnazione)

1. I comuni sulla base della registrazione anagrafica di ogni neonato inoltrano richiesta di assegnazione di alberi all' ente delegato che gestisce il vivaio forestale della Regione territorialmente piu' vicino oltre il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno per i nati nel semestre gennaio - giugno ed entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno per i nati nel semestre luglio - dicembre specificando il numero e la tipologia delle essenze necessarie. Copia della richiesta deve essere inoltrata per conoscenza alla Regione. 2. Nel caso in cui il vivaio forestale della Regione territorialmente piu' vicino sia sprovvisto delle essenze forestali desiderate i comuni possono inoltrare richiesta di assegnazione di alberi agli altri vivai forestali della Regione. 3. L' ente delegato gestore del vivaio forestale della Regione che non puo' soddisfare tutte le richieste pervenute concorda con i comuni interessati altri tipi di essenze.

ARTICOLO 6

(Iniziative promozionali)

1. La Regione puo' promuovere iniziative volte alla conoscenza ed alla sensibilizzazione delle finalita' di cui alla presente legge nonche' alle tematiche legate alla valorizzazione dell' ambiente forestale

ARTICOLO 7

(Ripartizione finanziaria)

1. I fondi annualmente assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell' articolo 4 della legge n. 113/ 92 per la produzione fornitura e messa a dimora dell' albero per ogni neonato sono cosi' ripartiti: a) il 40 per cento in parti uguali in favore dei vivai forestali della Regione quale contributo per le finalita' di cui alla presente legge; b) il 60 per cento in favore dei comuni quale contributo per le spese di messa a dimora degli alberi e per le eventuali spese di reperimento di aree idonee all' impianto. 2. La quota di cui al comma 1 lettera a) e' ripartita tra i vivai forestali della Regione in parti uguali La quota di cui al comma 1 lettera b) e' ripartita ai comuni in relazione agli alberi forniti dai vivai forestali della Regione; le somme assegnate ai comuni devono intendersi quale contributo forfettario alle spese di attuazione di cui alla presente legge. 3. I comuni che non provvedono agli adempimenti di cui all' articolo 4 comma 3 o all' articolo 5 comma 1 nei termini ivi indicati sono esclusi dal riparto dei fondi disponibili.

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994: a) per gli interventi di cui all' articolo 6:

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994: a) per gli interventi di cui all' articolo 6: - riduzione di lire 3.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2397 " Acquisto riparazione manutenzione e gestione impianti apparecchiature ed attrezzature per prevenzione ed estinzione incendi boschivi";

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994: a) per gli interventi di cui all' articolo 6:

OMISSIS

- istituzione del capitolo 2300 " Spese per le iniziative volte alla sensibilizzazione sulle tematiche legale al verde urbano e all' ambiente forestale" con lo stanziamento di lire 3.000.000 in termini di competenza e di cassa;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 5

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

OMISSIS

b) per gli interventi di cui all' articolo 7:

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

OMISSIS

b) per gli interventi di cui all' articolo 7: - prelevamento di lire 251.500.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo";

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 7

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

OMISSIS

b) per gli interventi di cui all' articolo 7:

OMISSIS

- istituzione del capitolo 2301 " Contributi ai comuni per le spese connesse con la messa a dimora dell' albero per ogni neonato" con lo stanziamento di lire 251.500.000 in termini di competenza e di cassa;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 8

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

OMISSIS

b) per gli interventi di cui all' articolo 7:

OMISSIS

- istituzione del capitolo 2302 " Contributi ai vivai forestali della Regione per la produzione e la fornitura ai comuni dell' albero da mettere a dimora per ogni neonato" per memoria. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 9

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finali)

1. I comuni sono tenuti a sostituire le eventuali piante non attecchite facendone richiesta direttamente ai vivai forestali della Regione indipendentemente dalle procedure di cui all' articolo 5. Le spese per la messa a dimora sono a carico dei comuni stessi. 2. L' elenco delle specie di cui alla tabella A puo' essere aggiornato con provvedimento della Giunta regionale.

ARTICOLO 10

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i comuni entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della stessa presentano apposita domanda alla Regione specificando per il periodo decorrente dall' 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: a) il numero complessivo dei nati residenti; b) il numero complessivo degli alberi gia' messi a dimora; c) il numero complessivo ripartito per tipo di specie degli alberi da mettere ancora a dimora. 2. Sulla base delle domande di cui al comma 1 la Regione: a) comunica agli enti delegati che gestiscono i vivai forestali della Regione le esigenze segnalate dai comuni; b) ripartisce ai comuni e in misura proporzionale alle nascite tutti i fondi assegnati dallo Stato per gli anni 1992 e 1993 ai sensi dell' articolo 4 della legge n° 113/ 1992. 3. Le somme ripartite ai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo devono intendersi quale contributo forfettario per le spese di attuazione della presente legge ivi comprese anche le spese di trasporto. 4. I comuni che non provvedono all' obbligo di cui al comma 1 sono esclusi dall' assegnazione dei fondi. In tal caso le spese per gli impedimenti di legge sono a totale carico dei comuni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 luglio 1994

Tabella A

Specie arboree da porre a dimora nelle aree di cui all' articolo 2 comma 2 lettera A

ATTO ALLEGATO

Abeti Aceri Albero di Giuda Bagolaro Betulla Carpini Carrubo Catalpa Cedri Cerro Ciliegio
Cipressi Chamaecyparis Cryptomeria Douglasia Eucalitti Faggio Frassini Ginkgo Ippocastano
Larici Leccio Ligustri Liriodendro Liquidambar Maggiociondolo Magnolia Melia Mimosa Nespoli
Olmi Ontani Pini Pioppi Platani Quercia rossa Rovere Roverella Salici Sorbi Sughera Tigli Thuya

Tabella B

ATTO ALLEGATO

Abete bianco (*Abies alba*) Acero campestre (*Acer campestre*) Acero di monte (*Acer pseudoplatanus*) Acero loppo (*Acer opalus*) Acero riccio (*Acer platanoides*) Betulla (*Betula alba*)
Carpino bianco (*Carpinus betulus*) Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) Cerro (*Quercus cerris*)
Ciavardello (*Sorbus torminalis*) Ciliegio (*Prunus avium*) Faggio (*Fagus Sylvatica*) Farinaccio
(*Sorbus aria*) Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) Larice (*Larix decidua*) Leccio (*Quercus ilex*)
Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*) Olmo campestre (*Ulmus minor*) Olmo montano (*Ulmus glabra*)
Ontano bianco (*Alnus incana*) Ontano nero (*Alnus glutinosa*) Ontano verde (*Alnus viridis*)
Orniello (*Fraxinus ornus*) Pino d' Aleppo (*Pinus halepensis*) Pino silvestre (*Pinus sylvestris*) Pioppo

bianco (*Populus alba*) Pioppo nero (*Populus nigra*) Pioppo tremolo (*Populus tremula*) Rovere (*Quercus petraea*) Roverella (*Quercus pubescens*) Salice comune (*Salix alba*) Salicone (*Salix caprea*) Sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) Sughera (*Quercus suber*) Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*) Tiglio selvatico (*Tilia cordata*)

RIFERIMENTI	DOCUMENTO	PER	BANCA	DATI:
___Anno:1994				
___Num:0033				
___Boll__Uff__Num:17				